



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. Delib.	76	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'AVOCATURA COMUNALE E DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI A SEGUITO DEL D.L. 90/2014, CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014.-
Data	27 APR. 2015		

L'anno duemilaquindici, il giorno VENTISETTTE del mese di APRILE alle ore 12,00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

<b>SCISCIONE</b>	Gianfranco	PRESENTE	X	ASSENTE	
<b>CERILLI</b>	Paolo	PRESENTE	X	ASSENTE	
<b>MINUTILLO</b>	Fabio	PRESENTE		ASSENTE	X
<b>LONGO</b>	Ezio	PRESENTE		ASSENTE	X
<b>PERRONI</b>	Emilio	PRESENTE	X	ASSENTE	
<b>MARCUZZI</b>	Pierpaolo	PRESENTE	X	ASSENTE	
<b>TINTARI</b>	Roberta	PRESENTE	X	ASSENTE	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, dr. **Marco RAPONI**.

Assume la presidenza il **Sindaco dr. Nicola PROCACCINI**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

### PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. \_\_\_\_\_

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. \_\_\_\_\_

Terracina, 16 aprile 2015

Terracina, 20 aprile 2015

IL DIRIGENTE  
( dr. Giancarlo DE SIMONE )

LA DIRIGENTE  
DIPARTIMENTO FISCALIALE  
( dr.ssa Ada NASTI )

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- La Legge 11.08.2014 n. 114, di conversione con modificazioni del D.L. n. 90/2014, ha trasformato in modo sostanziale i principi per la corresponsione dei compensi dovuti alle avvocature comunali;
- In particolare, al fine di corrispondere i compensi dal 1.01.2015 alle avvocature pubbliche, i regolamenti comunali dovranno adeguare le loro disposizioni in coerenza con i nuovi vincoli posti dalla normativa e, in mancanza di tale adeguamento, le amministrazioni non potranno corrispondere compensi professionali ai propri avvocati. I compensi soggetti a tale regolamentazione riguardano sia le sentenze favorevoli con recupero delle spese alla controparte (art. 9 comma 3), sia un adeguamento in caso di pronuncia di spese compensate o transazioni a seguito di sentenze favorevoli (art. 9 comma 6 primo periodo);
- In caso di spese poste a carico della controparte, la nuova normativa impone agli enti locali di disciplinare nei propri regolamenti i criteri e il riparto delle somme in base al rendimento individuale dei singoli avvocati, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali;
- In caso di compensazione integrale delle spese, il limite economico è rappresentato dalle somme iscritte nel fondo delle risorse decentrate che non potranno superare, in ogni caso, quelle stanziare nell'anno 2013;
- Le nuove disposizioni legislative prevedono, inoltre, altri due limiti economici, costituiti dalla retribuzione complessiva - che non potrà essere superiore ai limiti previste dalla legge - e dai compensi professionali dovuti sia per le cause con compensazione delle spese (ivi incluse le transazioni), sia per quelle poste a carico della parte soccombente, precisando che detti compensi non possono superare il trattamento economico complessivo del singolo avvocato.

### Considerato che:

- L'Aran, con chiarimento RAL n. 1049, ha osservato che *“l'art. 27 del CCNL del 14.09.2000 demanda alle autonome determinazioni degli Enti l'adozione di una specifica disciplina in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati degli uffici di avvocatura formalmente costituiti presso gli stessi. Si tratta di una disciplina unilaterale dell'Ente, dato che non è previsto in alcun modo l'intervento della contrattazione integrativa. Questa è legittimata soltanto a determinare l'eventuale correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato, nel caso si tratti di avvocati titolari di posizione organizzativa”*
- La disciplina per l'erogazione dei compensi è, pertanto, rimessa ad atto unilaterale della Giunta Comunale e che per la correlazione tra incentivi e retribuzione di risultato, essendo quest'ultima già stata disciplinata dalla Giunta Comunale con specifico atto deliberativo nell'anno 2014, resta valida a seguito delle modifiche introdotte dalla normativa;

**Preso atto che** l'erogazione dell'incentivo deve avvenire al loro degli oneri riflessi, ivi inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune per i compensi professionali liquidati, ed al netto dell'IRAP;

**Considerato che** sul piano dell'obbligazione giuridica, l'Irap grava sull'amministrazione, e che sul piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di tutti gli oneri, l'amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l'onere Irap, come avviene

anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico;

**Ritenuto** di dover a tal fine disciplinare i compensi professionali degli avvocati interni dell'Ente al fine dell'erogazione degli stessi a partire dall'anno 2015;

**Ritenuto** altresì di dover modificare il previgente regolamento dell'avvocatura comunale, approvato con deliberazione di G.C. n. 251 dell'11 maggio 20001;

**Visti** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Dipartimento AA.GG. Risorse Umane e dal Responsabile del Dipartimento Finanziario;

### **DELIBERA**

1. **di approvare** le premesse e la parte narrativa del presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. **di approvare** il regolamento dell'avvocatura comunale contenente la disciplina dei compensi professionali, quale allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
3. **di dichiarare** - con separata e unanime votazione espressa in modo palese - la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



**REGOLAMENTO  
AVVOCATURA COMUNALE**



**Principi e Funzioni**

Articolo 1 - Competenze

Articolo 2 - Contenzioso giudiziale

Articolo 3 – Consulenza ed assistenza legale

Articolo 4 – Attività di studio e formazione

Articolo 5 – Diritto di accesso e riservatezza

**Struttura e Personale**

Articolo 6 – Avvocati del Comune di Terracina

Articolo 7 – Assegnazione contenzioso

Articolo 8 – Tassa iscrizione Albo Avvocati

**Competenze Economiche degli Avvocati**

Articolo 9 – Diritto al compenso professionale.

Articolo 10 – Liquidazione compensi – Recupero parte soccombente

Articolo 11- Liquidazione compensi – spese compensate

Articolo 12-Limiti economici alla liquidazione dei compensi

Articolo 13 – Erogazione dei compensi

Articolo 14 – Correlazione con l'indennità di risultato e/o produttività

**Disposizioni Generali e Finali**

Articolo 15 - Pratica forense.

Articolo 16 – Rapporti con gli uffici comunali

Articolo 17 – Rapporti con gli organi di informazione

Articolo 18 – Consulenti tecnici

Articolo 19 – Toga

Articolo 20 – Cassa Avvocatura

Articolo 21 - Entrata in vigore

## **PRINCIPI E FUNZIONI**

### **ARTICOLO 1** **COMPETENZE**


1. L'Avvocatura Comunale tutela i diritti e gli interessi dell'Amministrazione davanti a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede conciliativa, arbitrale e stragiudiziale, nonché svolge attività di assistenza e consulenza giuridico - legale in favore degli organi istituzionali di governo e di gestione dell'Ente.

### **ARTICOLO 2** **CONTENZIOSO GIUDIZIALE**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente spettano ai dipendenti professionisti togati iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, salvo i casi di loro incompatibilità o di eccezionale e comprovata necessità in cui la Giunta Municipale, con atto motivato, delibera di incaricare professionisti legali del libero Foro, in base ad accertati requisiti di esperienza nella specifica materia, che non si trovino in alcuna situazione di incompatibilità con gli interessi del Comune di Terracina.
2. Il Sindaco può rilasciare al personale togato dipendente la procura generale alle liti per facilitare la speditezza degli adempimenti connessi agli incarichi di rappresentanza e difesa.
3. Il conferimento dell'incarico davanti alle giurisdizioni superiori e agli altri uffici giurisdizionali posti al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Latina prevede la nomina di un procuratore domiciliatario.

### **ARTICOLO 3** **CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE**

1. L'Avvocatura Comunale provvede alle consultazioni legali richieste dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio comunale, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari, dal presidente dell'Organo Interno di Valutazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori, dal Segretario Comunale e dai Dirigenti responsabili dei Dipartimenti Comunali, garantendo la propria assistenza e consulenza legale mediante la diretta partecipazione ai lavori degli organi istituzionali e mediante l'elaborazione di pareri scritti o risposte per le vie brevi.
2. L'Avvocatura Comunale esprime il proprio parere e consiglia l'Amministrazione quando si tratti di promuovere, resistere o abbandonare giudizi; esamina i progetti di Statuto e di Regolamenti, qualora ne sia fatta richiesta; predispone transazioni, d'intesa con i dirigenti interessati, ovvero esprime pareri sugli atti di transazione redatti dagli Uffici; fornisce indicazioni sulla redazione dei contratti; suggerisce l'adozione dei più opportuni provvedimenti sulle questioni che possono dar adito a contenzioso.



**ARTICOLO 4**  
**ATTIVITA' DI STUDIO E FORMAZIONE**

1. Gli Avvocati del Comune, seguendo con accuratezza l'evoluzione legislativa, dottrina e giurisprudenziale, segnaleranno agli Organi di Governo e agli Uffici Comunali le più significative innovazioni verificatesi nelle materie di loro specifico interesse, per consentire di conformare ai nuovi canoni di legittimità gli atti e le procedure amministrative e, se richiesti, promuoveranno incontri tematici di aggiornamento professionale.
2. L'Amministrazione assicura una costante formazione professionale al personale togato dell'Avvocatura Comunale – *anche nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la Formazione Professionale continua approvato dal consiglio Forense il 13.07.2007* - istituendo annualmente un apposito budget con destinazione vincolata, per far fronte ai conseguenti oneri finanziari.

**ARTICOLO 5**  
**DIRITTO DI ACCESSO E RISERVATEZZA**

1. Gli scritti defensionali, i pareri legali e la relativa corrispondenza informativa degli Avvocati Comunali e dei Professionisti esterni di fiducia incaricati dall'Amministrazione sono sottratti al diritto di accesso da parte dei terzi interessati e, in casi specifici, finanche dei Consiglieri Comunali, allorché sia necessario tutelare la riservatezza delle procedure contenziose o precontenziose curate dagli Uffici Comunali.
2. Gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a liti in potenza o in atto e l'esecuzione di specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione sono soggetti a riservatezza ogniqualvolta la loro conoscenza o divulgazione possa compromettere la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese o quando siano volti a prearticolare le strategie difensive dell'Amministrazione.
3. Il diritto di accesso è altresì differito nei casi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione difensiva dell'Amministrazione.

**STRUTTURA E PERSONALE**

**ARTICOLO 6**  
**AVVOCATI DEL COMUNE**

1. Gli Avvocati del Comune di Terracina sono assunti tramite concorso pubblico ed esercitano le loro funzioni in piena libertà, autonomia e indipendenza professionale.
2. Gli Avvocati Comunali, nell'esercizio delle funzioni proprie della professione forense non sono ordinati gerarchicamente, non dipendono, per la carica, dall'apparato burocratico dell'Ente e sono tenuti al rispetto della legge professionale e del Codice Deontologico.
3. Gli Avvocati Comunali, nel rispetto delle norme contrattuali, assumono il titolo di Avvocato Coordinatore, Avvocato Vice Coordinatore.
4. Gli Avvocati Comunali non possono essere assegnati, neppure temporaneamente, alle dipendenze di altre strutture organizzative dell'Ente; essi possono, tuttavia, assumere



incarichi gestionali quali componenti di commissioni concorsuali e di gara d'appalto pubblico.

#### **ARTICOLO 7** **ASSEGNAZIONE CONTENZIOSO**

1. L'Avvocatura comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 5 della legge n.114/2014, dispone che l'assegnazione degli affari contenziosi avvenga a cura dell'Avvocato Coordinatore - *primus inter pares*, ma equiordinato agli altri avvocati nell'esercizio dell'attività professionale - coadiuvato dall'Avvocato Vicecoordinatore, secondo criteri di parità di trattamento e di specializzazione professionale, con ordinato criterio rotativo determinato dall'ordine di assunzione al protocollo comunale dell'atto giudiziario instaurativo del contenzioso.

#### **ARTICOLO 8** **TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI**

1. L'iscrizione all'Elenco Speciale dell'Albo Professionale comporta il pagamento, a cura dell'Ente ovvero il rimborso della tassa annuale d'iscrizione, al personale togato dell'Avvocatura Comunale.

#### **COMPETENZE ECONOMICHE AGLI AVVOCATI**

#### **ARTICOLO 9** **DIRITTO AL COMPENSO PROFESSIONALE**

1. Ai legali dell'avvocatura comunale - ai sensi dell'ARTICOLO 37 contratto nazionale del 23 dicembre 1999, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativa all'area della dirigenza del comparto " Regioni - Autonomie Locali " - spetta la corresponsione dei compensi professionali, al lordo degli oneri riflessi, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, emanata in giudizi in cui sia costituita l'Avvocatura comunale.
2. Per esito favorevole del giudizio si intende, oltre che il caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'amministrazione ovvero della posizione di resistenza dell'amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolve in senso favorevole per l'amministrazione in virtù di sentenza/ordinanza/decreto che dichiari l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte.
3. Oltre alle ipotesi sopra indicate, ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.L. n. 90/2014, i compensi vengono riconosciuti anche nelle ipotesi di estinzione della controversia, a seguito di atto di transazione giudiziale e di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del citato D.L. n. 90/2014.



4. I compensi professionali sono commisurati in base ai minimi tariffari di cui al Decreto n. 55/2014 - "I Nuovi Parametri Forensi", e/o ad altra normativa eventualmente sopravvenuta.
5. La corresponsione dei compensi è dovuta in favore dell'avvocato dell'Avvocatura comunale, sia nel caso in cui la controparte sia stata condannata alle spese, sia nel caso in cui, fermo restando l'esito favorevole del giudizio per l'Ente, il giudice abbia dichiarato la compensazione delle spese ovvero non si sia pronunciato sulle stesse.
6. Agli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura Comunale, sono corrisposti anche i compensi maturati in corrispondenza dei patrocinii resi nei giudizi giunti a compimento nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio.

#### **ARTICOLO 10**

##### **LIQUIDAZIONE COMPENSI – RECUPERO PARTE SOCCOMBENTE**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 1 e 5 della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole e con condanna della parte soccombente al pagamento, in favore del Comune, delle spese e competenze del giudizio, oltre oneri previdenziali, la liquidazione dei compensi professionali, nella misura disposta dal provvedimento del giudice, previo recupero nel bilancio dell'Ente delle somme dalla parte soccombente.
2. In caso di mancato versamento, spetta all'Avvocatura Comunale predisporre le procedure esecutive per il recupero di tali spese, anche attraverso affidamento al Concessionario per la Riscossione. Solo a seguito dell'effettivo introito delle somme nelle casse dell'Ente, con successivo atto potranno essere liquidate le spese all'Avvocatura Comunale.
3. Al fine della liquidazione delle somme introitate dall'Ente, in ragione anche del rendimento individuale, sarà cura dell'Avvocatura Comunale evidenziare, per ogni causa oggetto di liquidazione, la puntualità negli adempimenti (tempistica predisposizione memorie, rispetto tempi processuali, numero udienze, memorie elaborate, nomina eventuali ctp, ecc..).
4. Nel caso in cui la causa sia trattata da più avvocati dell'Ente, la ripartizione degli incentivi sarà effettuata su indicazione del Coordinatore, che dovrà tener conto dei seguenti parametri: **a)** tempo dedicato alla predisposizione delle memorie e del ricorso; **b)** numero di partecipazione alle udienze; **c)** colloqui con la struttura interna; **d)** fascicolazione e recupero della documentazione.

#### **ARTICOLO 11**

##### **LIQUIDAZIONE COMPENSI – SPESE COMPENSATE**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 6 della legge n. 114/2014, in caso di sentenze favorevoli all'Ente con disposizione del giudice sulle spese compensate ovvero in assenza di pronuncia sulle stesse, i compensi saranno liquidati sulla base delle tariffe minime indicate nel Decreto n. 55/2014 (Decreto Orlando) o di altra normativa *medio tempore* sopravvenuta, con una riduzione del 20%, nei limiti e con le modalità stabilite negli articoli successivi.
2. Sarà cura dell'Avvocatura Comunale, in ragione anche del rendimento individuale, evidenziare, per ogni causa oggetto di liquidazione, la puntualità negli adempimenti (tempistica predisposizione memorie, rispetto tempi processuali, numero udienze, memorie elaborate, nomina eventuali ctp, ecc..).




**ARTICOLO 12**  
**LIMITI ECONOMICI ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 i compensi professionali erogabili annualmente a ciascun avvocato dipendente, per spese recuperate e per spese compensate, non potranno superare il limite dell'importo della retribuzione complessiva dell'anno di riferimento, stabilita nelle seguenti componenti fisse e continuative:
  - 1.1. stipendio tabellare;
  - 1.2. vacanza contrattuale;
  - 1.3. R.I.A.;
  - 1.4. assegno *ad personam*;
  - 1.5. retribuzione di posizione.
2. Sarà cura del settore Bilancio e Ragioneria procedere annualmente o in fase di liquidazione delle spettanze, alla verifica del limite, comunicando ad inizio dell'anno – e comunque non oltre il 31 gennaio - l'importo della retribuzione complessiva per singolo dipendente.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014, i compensi professionali relativi ai casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del citato D.L. n. 90/2014, rientrano nei fondi integrativi soggetti alle riduzioni di cui al D.L. n. 78/10 ss.mm.ii. e non potranno annualmente superare il corrispondente stanziamento del fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2013 pari ad € 50.000 (al lordo degli oneri riflessi ed IRAP).
4. La maturazione dei compensi per l'anno di riferimento, ai soli fini del calcolo delle limitazioni previste dalle richiamate disposizioni legislative, sarà effettuata sulla base delle sentenze depositate nell'anno, anche se i compensi saranno eventualmente recuperati negli anni successivi. Sarà cura dell'Avvocatura Comunale comunicare periodicamente al Settore Bilancio e Ragioneria, al fine della corretta evidenziazione dei fondi integrativi nel bilancio di previsione, il valore dei compensi previsti dal Giudice nelle sentenze depositate nell'anno.
5. In caso di sentenze depositate nell'anno e non liquidate per competenza, sarà cura dell'Avvocatura Comunale indicare, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 126/2014 (bilancio armonizzato), prima dell'approvazione del consuntivo, gli eventuali importi di competenza rinviati all'anno successivo, da inserire in fase di riaccertamento dei residui delle risorse decentrate.

**ARTICOLO 13**  
**EROGAZIONE DEI COMPENSI**

1. Tutti i compensi professionali sono liquidati al netto dell'IRAP ed al lordo degli oneri riflessi (a carico del Comune), ai sensi dell'art.1, comma 208 L. n. 266/2005.
2. La liquidazione dei compensi verrà effettuata con determinazione del responsabile del Settore Affari Legali, il quale provvederà ad impegnare le somme necessarie su un apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente, da istituirsi con apposita e separata deliberazione di Giunta Comunale.



**ARTICOLO 14**  
**CORRELAZIONE CON L'INDENNITÀ DI RISULTATO E/O PRODUTTIVITÀ**

1. Ai fini della correlazione fra gli incentivi ex art. 27 CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14 settembre 2000 – ed indennità di risultato e/o produttività, si confermano i criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 18 Luglio 2014, sia per quanto riguarda i limiti in cui si applica la riduzione delle retribuzione di risultato, sia per quanto riguarda l'erogazione della produttività annuale per gli avvocati titolari di alta professionalità.

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**ARTICOLO 15**  
**PRATICA FORENSE**

1. L'Amministrazione consente la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato presso gli Studi Legali dell'Avvocatura Comunale.
2. Gli aspiranti alla pratica forense vengono selezionati mediante avviso Pubblico con cadenza biennale, sulla base di criteri predeterminati dal Settore Affari Legali che tengano conto del curriculum accademico, della votazione di laurea, dell'esperienza professionale eventualmente già maturata, di altri titoli di studio conseguiti e del superamento di un colloquio idoneo a verificare le capacità attitudinali.
3. Il periodo di praticantato non comporta alcuna preferenza per l'accesso al ruolo dei professionisti togati dell'Avvocatura Comunale e non può durare oltre il tempo previsto per l'ammissione agli esami di abilitazione professionale, stabilito dall'ordinamento professionale.

**ARTICOLO 16**  
**RAPPORTI CON GLI UFFICI COMUNALI – COMPITI GESTIONALI**

1. Gli atti aventi ad oggetto una controversia giudiziaria, notificati al Comune, devono essere trasmessi, a cura del rispettivo Dirigente e/o dell'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente, immediatamente all'Avvocatura Comunale per gli adempimenti di competenza.
2. I Dirigenti Comunali provvedono altresì, in via prioritaria e con sollecita procedura, alla trasmissione di tutta la documentazione, in originale o in copia conforme, inerente alla questione contenziosa accompagnata da una riservata Relazione esplicativa dei fatti oggetto di controversia.
3. Tutti gli Organi, le Strutture Comunali e i Dirigenti alle stesse preposti, sono tenuti a coadiuvare e collaborare con l'Avvocatura Comunale per la tutela degli interessi dell'Amministrazione.
4. All'Avvocatura Comunale non possono essere rifiutati atti o documenti per ragioni d'ufficio, ancorché per ragione di riservatezza.

5. L'avvocatura Comunale si avvale della collaborazione degli uffici Comunali per compiere indagini conoscitive, assumere atti ed elementi di prova, esperire accertamenti tecnici o quant'altro necessario ad assicurare la migliore difesa e tutela degli interessi dell'Amministrazione.
6. La richiesta di pareri all'Avvocatura Comunale, relativi all'attività tecnico-gestionale dell'Ente, è formulata esclusivamente con atto del Dirigente responsabile del Dipartimento nella cui competenza rientra la materia oggetto del parere stesso; detta richiesta deve essere idoneamente documentata e deve avere ad oggetto questioni di particolare complessità interpretativa delle norme di riferimento della problematica da trattare, con esclusione di qualsivoglia quesito che possa trovare soluzione sulla base delle competenze tecnico-specialistiche, proprie del personale Dirigente.
7. L'adozione dei provvedimenti di liquidazione delle spese giudiziali (es.: parcelle, spese di lite, C.T.U., ecc.) spetta al Dipartimento comunale dalla cui attività amministrativa è originata la controversia, fatta eccezione dei casi specificati al successivo comma 8.
8. Spetta al Settore Avvocatura Comunale l'adozione dei seguenti provvedimenti:
  - 8.1. liquidazione del risarcimento danni da sinistri stradali, definiti sia in via giudiziale che stragiudiziale;
  - 8.2. liquidazione delle spese di lite relative a controversie giudiziali in materia di sinistri stradali;
  - 8.3. proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio, inerenti la materia dei sinistri stradali;
  - 8.4. liquidazione rimborso spese legali a favore dei difensori di dipendenti comunali, per i quali l'Amministrazione abbia espresso il formale gradimento, conformemente alle prescrizioni del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali.
9. Spetta, altresì, al Settore Avvocatura Comunale l'adozione degli atti di gestione del personale amministrativo assegnato al Settore stesso (es.: autorizzazione e liquidazione lavoro straordinario, autorizzazione alla fruizione di permessi e ferie, liquidazione della performance e di indennità previste dal C.C.N.L., ecc.).
10. In caso d'incertezza in ordine al dipartimento comunale competente per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma 7, la relativa individuazione è effettuata con provvedimento del Dirigente competente in materia di affari generali; qualora l'incertezza attenga a materie relative agli affari generali ed al personale, il provvedimento di individuazione è adottato dal Segretario Generale.

## **ARTICOLO 17**

### **RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE**

1. Gli Avvocati del Comune devono rispettare criteri di equilibrio e di misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste agli Organi di Informazione su questioni riguardanti gli affari trattati o assegnati, osservare il dovere di discrezione e riservatezza verso gli Organi istituzionali e gli Uffici anche su fatti non coperti dal segreto professionale, evitare qualsiasi forma di pubblicità personale o atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi dello stesso servizio o enfatizzare le proprie prestazioni o successi professionali.
2. Ove possibile, qualsiasi dichiarazione agli Organi di Informazione deve essere preventivamente concordata con il Sindaco e con l'Ufficio Stampa del Comune.



**ARTICOLO 18**  
**CONSULENTI TECNICI**

1. Gli Avvocati Comunali per l'espletamento del loro mandato si avvalgono della consulenza tecnica dei dipendenti professionisti appartenenti agli Uffici Comunali competenti per la materia da trattare, individuati e designati dal Dirigente del rispettivo Servizio, secondo criteri di rotazione e professionalità.
2. Qualora la prestazione consulenziale di cui al precedente comma 1 rientri nelle mansioni professionali del dipendente comunale, allo stesso non spetta alcun diritto a compensi aggiuntivi.
3. Nei casi di assoluta e motivata necessità, la Giunta Municipale provvederà, d'intesa con l'Avvocato incaricato della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione, a nominare i Consulenti Tecnici di Parte tra i professionisti esterni all'Ente iscritti negli appositi Albi, tenuto conto dei requisiti di esperienza nella specifica materia, che non si trovino in alcuna situazione di incompatibilità con gli interessi del Comune di Terracina.

**ARTICOLO 19**  
**TOGA**

1. L'iscrizione all'Albo degli Avvocati, Elenco Speciale, comporta l'acquisto da parte dell'Ente e l'assegnazione in dotazione della toga a ciascun Avvocato del Comune, per consentirgli l'esercizio della professione forense nell'interesse dell'Amministrazione.
2. E' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante il vestiario.

**ARTICOLO 20**  
**CASSA AVVOCATURA**

1. L'Avvocatura, nei limiti di disponibilità degli stanziamenti annuali di bilancio, determinati nei PEG attribuiti al Settore Affari Legali, dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto.
2. Per fronteggiare le spese necessarie ad assicurare il regolare esercizio dell'attività forense - quali l'iscrizione a ruolo delle cause, la registrazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti stragiudiziali, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, delle spese di mediazione obbligatoria, l'acquisto dei valori bollati, dei diritti di cancelleria e di ogni altro bene strumentale, ivi compresi i sussidi informativi o di aggiornamento professionale e le altre piccole spese di gestione, per cui si renda inevitabile il pagamento immediato - si applica l'art. 42 del Regolamento comunale del Servizio di Provveditorato/Economato.



**ARTICOLO 21**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Eventuali regolamenti o atti amministrativi in contrasto con lo stesso devono intendersi espressamente abrogati o disapplicati.
3. Il presente regolamento, per le disposizioni in esso contenute, costituisce anche specificazione di disposizioni sino ad oggi eventualmente non esplicitate, a fronte della continua evoluzione normativa e/o di interpretazioni consolidate fornite dalla giurisprudenza contabile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
dr. Nicola PROCACCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Marco RAPONI

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stato inserito il giorno 30 APR. 2015 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e pubblicato il giorno successivo.

Terracina, 30 APR. 2015

IL DELEGATO  
CAPO SETTORE  
SERVIZI GENERALI  
E GESTIONE DEL PERSONALE  
Dott. Enrico Marino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

- perchè trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ((art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perchè adottata con la formula della immediata eseguibilità ((art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

---